Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 1988

relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole
►M6 ———— ◄

(GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n.807/89 del Consoglio del 20 marzo 1989	L 86	1	31.3.1989
►M2	modificato da: Decisione 93/156/CE della Commissione del 9 febbraio 1993	L 65	12	17.3.1993
►M3	Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione del 26 aprile 1991	L 107	11	27.4.1991
►M4	Decisione 94/677/CE della Commissione del 6 ottobre 1994	L 269	38	20.10.1994
►M5	Decisione 96/170/CE della Commissione del 15 febbraio 1996	L 47	23	24.2.1996
►M6	Regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996	L 335	3	24.12.1996
►M7	Decisione 98/377/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 168	29	13.6.1998
►M8	Regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione del 24 gennaio 2002	L 24	16	26.1.2002
►M9	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
►M10	Regolamento (CE) n. 1435/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2004	L 268	1	16.8.2004
►M11	Regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione dell'8 dicembre 2004	L 369	26	16.12.2004
►M12	Regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione del 6 febbraio 2006	L 34	3	7.2.2006
►M13	Regolamento (CE) n. 1890/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006	L 386	12	29.12.2006

Modificato da:

►A1	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 244 del 20.9.2005, pag. 34 (2139/2004)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 1988

relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ►M6 ——————— ◄

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare►M6 ——————— ◄, occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile;

considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle azienda agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni atttendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

▼M6

considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'a-

([1]) GU n. C 179 dell'8. 7. 1987, pag. 3 e GU n. C 4 dell'8. 1. 1988, pag. 10.
([2]) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 147.

▼M6

limentazione e l'agricoltura (FAO) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000;

▼B

considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

— prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;

— assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE ([1]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo ►M6 dal 1988 al 2007 ◄indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate «indagini». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

▼M6

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1º dicembre 1988 e il 1º marzo 1991, e tra il 1º dicembre 1998 e il 1º marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.

([1]) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

▼M6

Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate «indagini a campione» per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.

▼B

Articolo 3

Le seguenti indagini ►M6 (indagini intermedie) ◄sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

a) tra il 1º dicembre 1992 ed il 1º marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),

b) tra il 1º dicembre 1994 ed il 1º marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),

c) tra il 1º dicembre 1996 ed il 1º marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

▼M6

d) tra il 1º dicembre 2002 e il 1º marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);

e) tra il 1º dicembre 2004 e il 1º marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);

e

f) tra il 1º dicembre 2006 e il 1º marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)

Articolo 4

Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

— le regioni di cui all'articolo 8,

— le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),

— le «zone d'obiettivo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 ([1]) e della decisione 94/197/CE della Commissione ([2]) (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);

e, nella misura in cui siano localmente importanti:

— le «zone agricole svantaggiate» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE ([3]) e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,

([1]) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11)
([2]) GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1.
([3]) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼M6

— gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE ([1]),

— gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

▼B

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «azienda agricola», una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;

b) «superficie agricola utilizzata», l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

Artticolo 6

L'indagine riguarda:

a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;

b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

Articolo 7

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SALI) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della «superficie agricola utilizzata».

Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

([1]) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/393/CE (GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 45)

▼B

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini ►M6 dal 1993 al 2007 ◄sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

▼M6

2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche.

Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.

4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

▼B

►M6 5. ◄ Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

▼M6

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata «progetto EUROFARM».

Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard EUROFARM siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Articolo 12

Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

Articolo 13

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

Articolo 14

1. ►M6 Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3 ◄ vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

— 100 000 ECU per il Lussemburgo,

— 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,

▼M6

— 600 000 ECU per la Svezia,

▼B

— 700 000 ECU per i Paesi Bassi,

▼M6

— 700 000 ECU per la Finlandia,

▼B

— 1 100 000 ECU per l'Irlanda,

— 1 300 000 ECU per il Regno Unito,

▼M6

— 1 400 000 ECU per l'Austria,

▼B

— 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo,

▼M10

— 25 000 EUR per Malta,

— 200 000 EUR per Cipro,

— 500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia,

— 700 000 EUR per la Slovacchia,

— 1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania,

— 2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia,

▼M13

— 2 000 000 EUR per la Bulgaria,

— 2 000 000 EUR per la Romania.

▼M6

Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.

▼M13

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

▼M6

2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto EUROFARM, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

— 480 000 ECU per l'anno 1989,

— 440 000 ECU per l'anno 1990,

— 240 000 ECU per l'anno 1991,

— 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,

— 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000,

— 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

▼M9

Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [1], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼M12

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (*)

Note esplicative

— Le caratteristiche contrassegnate nell'allegato dalle lettere «NE» sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.

— Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere «NS» sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
A. **Ubicazione geografica dell'azienda**																										
1. Circoscrizione d'indagine	codice																									
a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine ([1])	codice																									
2. Zona svantaggiata ([1])	sì/no											NE														
a) Zona di montagna ([1])	sì/no					NE						NE	NE	NE			NE									
3. Zona agricola con vincoli ambientali	sì/no											NE					NE			NE			NE			
B. **Personalità giuridica e gestione dell'azienda** (alla data dell'indagine)																										
1. La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:																										
a) una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?	sì/no																									
b) una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? ([2])	sì/no			NS		NS	NS	NS		NS	NS				NS	NS			NS	NS	NS		NE		NS	NS
c) una persona giuridica?	sì/no																									
2. Se la risposta alla domanda B/1a è «sì», il conduttore è al tempo stesso il responsabile dell'azienda?	sì/no																									
a) Se la risposta alla domanda B/2 è «no», il responsabile dell'azienda è un membro della famiglia del conduttore?	sì/no																									

(*) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
b) Se la risposta alla domanda B/2a è «sì», il responsabile dell'azienda è il coniuge del conduttore?	sì/no								NS		NS															

C. **Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione**

Superficie agricola utilizzata:

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
1. in conduzione diretta	ha/a																									
2. in affitto	ha/a																									
3. a mezzadria o ad altre forme di conduzione	ha/a		NE											NS			NS					NS	NE	NE	NE	NS
5. Sistemi e pratiche di produzione agricola:																										
a) superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della Comunità europea	ha/a											NS					NE									
d) superficie agricola utilizzata in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica	ha/a											NS					NE									
e) l'azienda applica metodi di produzione biologica anche all'allevamento di bestiame?	totalmente, in parte, affatto											NS					NE									
6. Destinazione della produzione dell'azienda:																										
a) La famiglia del conduttore consuma più del 50 % della produzione finale (in termini di valore) dell'azienda?	sì/no	NS		NS	NE				NS	NS					NS			NE	NS					NS	NS	NE
b) Le vendite dirette ai consumatori rappresentano oltre il 50 % delle vendite totali?	sì/no	NS		NS	NS				NS	NS					NS			NS						NS	NS	NS

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
D. **Seminativi**																										
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):																										
1. Frumento tenero e spelta	ha/a																NE									
2. Frumento (grano) duro	ha/a	NE	NS	NE		NE				NE			NE	NE	NE		NE	NE		NE		NS		NE	NE	NS
3. Segale	ha/a									NS		NS					NE									
4. Orzo	ha/a																NE									
5. Avena	ha/a																NE									
6. Granturco	ha/a			NE		NE				NE		NS	NE				NE							NE	NE	NS
7. Riso	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE		NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE
8. Altri cereali per la produzione di granella	ha/a																NE									
9. Colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)	ha/a																NE									
di cui:																										
e) piselli, fave e favette, lupini dolci	ha/a																NE									
f) lenticchie, ceci e vecce	ha/a		NS	NS	NS	NS				NS					NS		NE	NS		NS		NS			NE	NS
g) altre colture proteiche raccolte secche	ha/a		NS		NS	NS				NS			NS		NS	NS	NE			NS		NS		NS	NS	NE
10. Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	ha/a																									
11. Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha/a					NE						NE					NE									
12. Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)	ha/a																NE							NS	NS	
Piante industriali:																										
23. Tabacco	ha/a		NE	NE		NE				NE			NE		NE		NE	NE			NS	NE		NE	NE	NE
24. Luppolo	ha/a			NE		NE	NS			NE		NE	NS		NE	NS	NE	NE		NS	NS			NE	NE	

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
25. Cotone	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE			NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NE	NE	NE	NE	NE
26. Colza e ravizzone	ha/a						NE					NE					NE				NS					
27. Semi di girasole	ha/a	NS		NS		NE				NE		NS	NE	NE	NE		NE	NS		NS					NE	NS
28. Fave di soia	ha/a	NE		NE	NE	NE				NE		NE	NE	NE	NE		NE	NE		NS	NS			NE	NE	NS
29. Semi di lino	ha/a				NS		NS			NS	NS	NE		NE	NS		NE			NS	NS	NS				
30. Altri semi oleosi	ha/a					NS				NS		NE	NS	NE			NE	NE		NS	NS				NS	NS
31. Lino	ha/a				NS					NE	NS	NE			NS	NS	NE			NS	NS	NS			NS	
32. Canapa	ha/a	NS	NS		NS	NE	NS			NE		NE	NS	NE	NS		NE			NS	NS	NS			NS	NS
33. Altre piante tessili	ha/a		NE	NE	NE	NE				NE		NE	NE		NS	NE	NE	NE		NE	NS	NE	NE	NS	NE	NS
34. Piante aromatiche, medicinali e spezie	ha/a									NS					NE		NE				NS	NS			NS	
35. Piante industriali, non citate altrove	ha/a					NS				NS		NS	NS				NE					NS			NS	NS
Ortaggi freschi, meloni, fragole:																										
14. All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha/a																									
di cui:																										
a) in coltivazione di pieno campo	ha/a														NE		NS									
b) coltivazioni in orti stabili e industriali	ha/a																						NE			
15. Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)	ha/a																									
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):																										
16. all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha/a																							NS	NS	
17. coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)	ha/a																									
18. Piante foraggere:																										
a) prati e pascoli temporanei	ha/a																NE									
b) altri foraggi verdi	ha/a																									

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
di cui:																										
i) mais verde (mais da silo)	ha/a																NE							NS	NS	
iii) altre piante foraggere	ha/a																							NS		
19. Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)	ha/a									NS					NE		NE									
20. Altre coltivazioni per seminativi	ha/a				NS	NS																		NE		
21. Terreni a riposo senza aiuti finanziari	ha/a											NE														
22. Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente	ha/a																									
E. **Orti familiari**	ha/a	NS		NS								NS						NS						NS	NS	NS
F. **Prati permanenti e pascoli**	ha/a																NE									
1. Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha/a																NE									
2. Pascoli magri	ha/a	NE				NE							NE	NE	NE		NE									
3. Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha/a																									
G. **Coltivazioni permanenti**																										
1. Frutteti e piantagioni di bacche	ha/a																									
a) frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata ([3])	ha/a																									
b) frutta e bacche delle specie di origine subtropicale	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE
c) frutta a guscio	ha/a	NS	NS	NE	NS	NE				NE			NE	NE	NE		NE	NS	NS			NS		NE	NE	NS
2. Agrumeti	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
3. Oliveti	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE
a) che producono normalmente olive da tavola	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE
b) che producono normalmente olive per olio	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE
4. Vigneti	ha/a	NS		NE		NE				NE			NE	NE				NS		NS				NE	NE	
che producono normalmente:																										
a) vino di qualità	ha/a	NS		NE		NE				NE		NE	NE	NE				NS		NS				NE	NE	NE
b) altri vini	ha/a	NS	NE	NE	NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NE	NS				NE	NE	
c) uva da tavola	ha/a	NS		NE	NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NS	NS		NS		NE	NE	NE
d) uva passa	ha/a	NS	NE	NE	NE	NE			NE	NE	NS		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NS	NE	NE	NE	NE	NE
5. Vivai	ha/a																									
6. Altre coltivazioni permanenti	ha/a				NE	NE				NS			NS			NS	NS	NE	NE	NS		NE	NS	NE	NE	NS
7. Coltivazioni permanenti sotto vetro	ha/a		NS		NE	NE			NS	NS			NS	NE	NE	NS	NS		NE	NS	NS	NE	NE	NE	NE	NE
H. **Altre superfici**																										
1. Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento)	ha/a																									
2. Superficie boschiva	ha/a																NE									
3. Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)	ha/a																									
I. **Funghi, irrigazione, superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d'aiuto per la messa a riposo**																										
2. Funghi	ha/a				NS	NS									NE				NS		NS				NS	

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	
3.	Superficie irrigata																										
	a) superficie irrigua totale	ha/a				NS	NS				NS			NS	NS	NE											
	b) superficie delle coltivazioni irrigate	ha/a				NS	NS				NS			NS	NS	NE									NS		
8.	Superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari e superfici soggette a regime d'aiuto per la messa a riposo, suddivise in:	ha/a																									
	a) superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari (già comprese in D/22 e F/3)	ha/a																									
	b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad esempio colza, alberi e arbusti, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già comprese in D e G)	ha/a											NE					NE									
	c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/1 e F/2) (4)	ha/a				NS							NE					NE								NE	NE
	d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/2) (4)	ha/a				NS												NE								NS	
	e) altre (già comprese in H/1 e H/3) (4)	ha/a																		NS						NE	

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
J. **Consistenza del patrimonio zootecnico** (alla data dell'indagine)																										
1. Equini	numero di capi																									
Bovini:																										
2. Bovini di meno di un anno, maschi e femmine	numero di capi																									
3. Bovini da un anno a meno di due anni: maschi	numero di capi																									
4. Bovini da un anno a meno di due anni: femmine	numero di capi																									
5. Bovini di due anni e più: maschi	numero di capi																									
6. Giovenche di due anni e più	numero di capi																									
7. Vacche da latte	numero di capi																									
8. Altre vacche	numero di capi																									
Ovini e caprini:																										
9. Ovini (di tutte le età)	numero di capi																									
a) ovini: femmine da riproduzione	numero di capi																									
b) altri ovini	numero di capi																									
10. Caprini (di tutte le età)	numero di capi			NS	NS																				NS	
a) caprini: femmine da riproduzione	numero di capi			NS	NS																				NS	
b) altri caprini	numero di capi			NS	NS																				NS	

▼M12

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Suini:																										
11. Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	numero di capi																									
12. Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg	numero di capi																									
13. Altri suini	numero di capi																									
Pollame:																										
14. Polli da carne	numero di capi																									
15. Galline ovaiole	numero di capi																									
16. Altro pollame,	numero di capi																									
di cui:																										
a) tacchini	numero di capi					NS																				
b) anatre	numero di capi					NS											NS								NS	
c) oche	numero di capi					NS											NS	NS			NE				NS	
d) altro pollame, non citato altrove	numero di capi				NS	NS											NS								NS	
17. Coniglie fattrici	numero di capi			NS	NS					NS									NS			NS		NE	NE	NS
18. Api	numero di alveari			NS	NS					NS							NS	NS	NS					NS	NS	NS
19. Altri animali, non citati altrove	sì/no				NS	NS							NS				NS	NS				NS				

L. **Manodopera agricola** (nei 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

Per ogni persona che lavora nell'azienda e che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola, i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine.

▼M12

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK

1. Conduttore

In questa rubrica rientrano:

— *persone fisiche:*
 —*i conduttori unici di aziende indipendenti (tutti coloro che hanno risposto «sì» alla domanda B/1a)*
 —*il socio di un gruppo di aziende identificato come il conduttore*

 —*persone giuridiche*

Per ciascuna delle persone fisiche di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

1. a) Responsabile dell'azienda

In questa rubrica rientrano:
— *i responsabili di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche responsabili dell'azienda (risposta affermativa alla domanda B/2a o B/2b);*
— *i soci di un gruppo di aziende identificati come responsabili dell'azienda;*
— *i responsabili di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica.*
(I responsabili dell'azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o soci identificati come conduttori di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella rubrica L/1)

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

▼M12

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

2. Coniuge del conduttore

In questa categoria rientrano i coniugi di conduttori unici (risposta affermativa alla domanda B/1a) che non sono compresi nelle rubriche L/1 né L/1a (non sono responsabili dell'azienda: la risposta alla domanda B/2b è «no»)

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

3. a) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

3. b) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

▼M12

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
4. a) Manodopera non familiare occupata regolarmente: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)																									
4. b) Manodopera non familiare occupata regolarmente: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)																									

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
> 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno																										
5. + 6. Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine	numero di giornate di lavoro																									

7. Il conduttore che è al tempo stesso il responsabile dell'azienda svolge un'altra attività lucrativa?

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
— come attività principale?	sì/no																									
— come attività secondaria?	sì/no																									

8. Il coniuge del conduttore unico svolge un'altra attività lucrativa?

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
— come attività principale?	sì/no																									
— come attività secondaria?	sì/no																									

9. Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, addetti a lavori agricoli nell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? In caso affermativo, quanti svolgono altre attività lucrative:

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
— come attività principale?	numero di persone																									
— come attività secondaria?	numero di persone																									

▼M12

			BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
10.	Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche da L/1 a L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) (5)	numero di giornate														NE				NS	NS						

M. **Sviluppo rurale**

1. Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

a)	turismo, alloggio e altre attività ricreative	sì/no											NS					NE								
b)	artigianato	sì/no											NS					NE	NS							
c)	lavorazione di prodotti agricoli	sì/no																								
d)	lavorazione del legno (per esempio segatura, ecc.)	sì/no			NS								NE					NE	NS							
e)	acquacoltura	sì/no								NS								NE								
f)	produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)	sì/no								NS		NS						NE								
g)	lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)	sì/no																								
h)	altre	sì/no																NE								

(1) Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a).
(2) Informazione volontaria.
(3) Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio».
(4) La Germania può combinare le rubriche 8c, 8d e 8e.
(5) Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.

▼B

ALLEGATO II

PROGETTO EUROFARM

Descrizione e contenuto

1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentono l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

 La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.

2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:

▼M6

— la banca di dati individuali (BDI), che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento.

▼B

— la Banca di dati tabulati (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento.

Localizzazione delle banche di dati

3. La BDI per tutti gli Stati membri, ►M6 salvo che per i dati individuali delle indagini effettuate per il periodo 1988-1997 in Germania ◄, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

Modalità di trasmissione dei dati individuali all'Istituto statistico delle Comunità europee

5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento.

▼M6

6. In deroga la Germania anziché trasmettere dati individuali, fornisce risultati tabulari secondo il programma di tabelle BDT di cui al punto 2. Tale deroga si estingue dopo le indagini relative al periodo 1988-1997.

 La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di dodici mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul territorio.

▼B

Modalità di trasmissione dei dati tabulati

7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'Istituto statistico delle Comunità europee elabora:

 — le tabelle destinate alla BDT,

 — le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.

8.1. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle destinate alla BDT stabilite secondo la procedura dell'articolo 15 del regolamento, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire le tabelle mancanti 3 mesi dopo la data di trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5 del presente allegato.

8.2. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle ad hoc, basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, la Commissione esamina con gli Stati membri le modalità di trasmissione delle tabelle di cui trattasi.

▼B

9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i paesi.

Riservatezza dei dati individuali

10. I dati individuali devono essere trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.

11. La Commissione adotta — nell'ambito della propria architettura informatica — le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati e ne informa gli Stati membri.

12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'Istituto statistico delle Comunità europee.

13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione nè diretta nè indiretta delle aziende.

Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati

14. L'Istituto statistico delle Comunità europee si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

I dati individuali serviranno ad elaborare:

— le tabelle contenute nella BDT,

— le tabelle ad hoc.

15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo delle istituzioni comunitarie o dei servizi statistici degli Stati membri.

Concertazione

▼M6

16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri istituiscono, nel quadro delle rispettive competenze e a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 delle procedure di concertazione rapida intese a:

— garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica delle informazioni elaborate dai dati individuali;

— informare gli Stati membri sull'uso fatto di questi dati.